


CET3

REGISTRATO A PIOMBINO  
il 03/08/99 al n. 0265  
Vol. Serie 27 Mod. ....  
Esatte (€ 258.000.000)



PREMUDA - 57025 PIOMBINO (LI) TEL. 0565 22921 FAX 0565 229229

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

N. 26 del Registro degli atti di concessione

N. 50 del Repertorio degli atti.

ATTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Atto con il quale l'Autorità Portuale di Piombino (d'ora in avanti, per brevità, denominata *Autorità*) concede alla INIZIATIVE SVILUPPO ENERGIE S.r.l., in forma abbreviata ISE S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, denominata *Società*), con sede legale a Milano, Foro Buonaparte, n.31, Capitale Sociale £. 192.020.000.000, Codice Fiscale n. 06428390634, Partita I.V.A. n. 11786280153, iscritta, come risulta da relativo certificato di iscrizione in data 14 settembre 1998, depositato agli atti di ufficio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano al n. 1516315/1996, una zona di demanio marittimo della superficie di mq. 45.800 situata nel porto di Piombino, allo scopo di realizzare una nuova centrale termoelettrica denominata CET3, nell'ambito degli interventi di potenziamento e risanamento ambientale previsti nel progetto di adeguamento del parco termoelettrico di Piombino, per la durata di anni trenta, rinnovabile per altri trenta, a decorrere dal 21 settembre 1998, data di cui all'atto di sottomissione, riportato sotto il n° 1 del Registro degli Atti di Concessione, il n° 015/98 del Repertorio degli Atti dell'Autorità Portuale di Piombino, e registrato presso l'Ufficio del Registro di Piombino al n. 001050, Serie I, in data 1° ottobre 1998, e unito al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, in copia conforme all'originale e senza allegati, sotto la lettera A, verso il pagamento del canone annuo di £. 111.019.200 (centoundici milioni e diciannovemila duecento), giusta delibera

Stefano Monto mol

Man

22/09

2

o



APP Autorità Portuale Piombino



presidenziale n. 99/98 in data 16 settembre 1998, e previa cauzione di f. 224.000.000 (duecento ventiquattro milioni) già effettuata dalla Società ISE anzidetta con fideiussione bancaria depositata in originale agli atti d'ufficio e allegata al presente atto, in copia conforme, sotto la lettera B.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno millenovecentonovantanove, addì 16, del mese di febbraio, presso la sede dell'Autorità Portuale di Piombino, innanzi a me, dr. Claudio Capuano, ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marittimo, giusta delibera del Presidente dell'Autorità Portuale di Piombino n. 58/97 in data 5 novembre 1997, emanata in dipendenza dell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione, parte marittima, approvato con DPR 15 febbraio 1952, n.328, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma h), della legge 28 gennaio 1994, n.84, come successivamente integrata e modificata, alla presenza dei signori Stelio Montomoli, nato a Campiglia Marittima (LI), il 7 novembre 1943, codice fiscale MNT STL 43S07 BO509I, e Roberto Maria Campora, nato a Genova, il 23 dicembre 1949, codice fiscale n. CMP RRT 49T23 D969A, entrambi testimoni noti ed idonei a termini di legge, sono presenti:

**DA UNA PARTE**

il C.L.C. Tullio TABANI, codice fiscale n. TBT TLL 33L29 C540W, nato a Certaldo (FI) il 29 luglio 1933, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso l'Autorità, in piazzale Premuda, che interviene in qualità di suo Presidente a termine della normativa succitata;

**E DALL'ALTRA**

l'ing. Claudio BELVEDERE, codice fiscale n. BLV CLD 47H26 F158F, nato



a Messina il 26 giugno 1947, e domiciliato, ai fini del presente atto, a Milano, Foro Buonaparte, 31, che interviene in nome e per conto della Società, sopra meglio generalizzata, e nella sua qualità di Presidente della società medesima, carica confermatagli il 25 novembre 1998, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione, allegato sotto la lettera C, e per effetto dei poteri attribuitigli dello statuto sociale, allegato al presente atto in copia conforme sotto la lettera D, ed espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione dello stesso Consiglio di Amministrazione del 10 settembre 1998, allegata al presente atto in copia conforme all'originale, sotto la lettera E.

**PREMESSO CHE:**

- (a) con l'allegato atto di sottomissione n. 1/98, l'Autorità ha autorizzato la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 38 del codice della navigazione, all'anticipata occupazione delle aree di interesse, come analiticamente indicate nel suddetto atto, ed oggetto anche della presente concessione, senza alcuna variazione, né in ordine all'estensione delle superfici, né alle opere di prevista realizzazione;
- (b) si è definitivamente conclusa l'istruttoria della pratica in parola, avendo l'Autorità acquisito agli atti d'ufficio:
- la nota n. Qd/16148 in data 22 settembre 1998, con cui il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa, fa presente di non ravvisare motivi ostativi all'autorizzazione n. 98/00025 del 4 agosto 1998 ex articolo 7 della legge 1497/39, pure acquisita agli atti di ufficio, rilasciata dal Comune di Piombino alla Società in ordine alle opere di che trattasi, a

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



scioglimento della riserva della medesima Amministrazione Comunale espressa con la nota n. 24380/1998 del 26 agosto 1998 menzionata al para sub lettera r dell'atto di sottomissione;


la nota n. 0085 in data 12 gennaio 1999, con cui l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. ha espresso il definitivo parere di competenza, a completamento di quanto già espresso ai fini dell'atto di sottomissione con precedente nota n. 3667 del 1° settembre 1998, di cui è menzione al para sub lettera s dell'atto di sottomissione;

nota n. 12B.7/09802173/gab. in data 28 dicembre 1998, con cui la Prefettura di Milano, competente ai sensi dell'articolo 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, ha informato l'Autorità circa l'insussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose nei confronti dei componenti la Società;

(c) è in corso di formalizzazione amministrativa lo scorporo della quota parte delle aree demaniali marittime di cui alla presente concessione da quelle assentite in concessione alla Lucchini Siderurgica S.p.A., con atto formale n. 437/79 del 27 febbraio 1979, di cui è menzione nella narrativa di cui all'atto di sottomissione sopra citato;

(d) trattandosi di concessione ricadente nell'ambito di istruttoria già esperita dalla Capitaneria di Porto di Livorno, quale amministrazione competente prima della istituzione dell'Autorità, e dalla stessa conclusasi con apposita licenza di subingresso (cfr. premessa indicata sotto la lettera (e) del più volte richiamato atto di sottomissione), e di interventi finalizzati alla risistemazione del già esistente parco termoelettrico di Piombino, non sono stati riscontrati i motivi di opportunità per l'attivazione delle





procedure di pubblicazione della richiesta di cui all'articolo 18 del regolamento al codice della navigazione;

(e) resta valido, a tutti gli effetti di legge, nonché ai fini della presente concessione, ogni riferimento ai pareri previsti dalla vigente normativa espressi dalle Pubbliche Amministrazioni interessate, nonché dal Comitato Portuale dell'Autorità, richiamati nell'allegato atto di sottomissione;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, della cui identità, io Ufficiale rogante, sono personalmente certo, confermando la narrativa precedente, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

#### Articolo 1

L'Autorità concede alla Società (d'ora in avanti *cessionario*) la temporanea occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima della superficie di mq. 45.800 situata in Piombino, località porto, avente la forma e l'ubicazione rappresentate nel tipo planimetrico di cui agli atti in epigrafe.

La concessione è assentita allo scopo di realizzare una nuova centrale termoelettrica, denominata CET3, in sostituzione della esistente CET 1, secondo le previsioni progettuali di cui agli elaborati allegati, e il cessionario non potrà né adibire in tutto, o in parte, la zona demaniale marittima concessa, con le opere che è autorizzato a realizzare, a scopo diverso da quello indicato nel presente articolo, né farsi sostituire da altri nel godimento della concessione, senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità, atteso l'obbligo di esercitare direttamente la concessione medesima.



La concessione avrà la durata di anni 30 (trenta), rinnovabile, secondo le norme in vigore, per altri 30 (trenta), a decorrere dal 21 settembre 1998, data in cui è stato sottoscritto l'atto di sottomissione citato nelle premesse.

La concessione è revocabile, in tutto od in parte, anche prima della scadenza prevista, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare, o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Autorità, senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso, o indennizzo, o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite. In ogni caso, nella determinazione dell'eventuale indennizzo, si terrà conto del valore delle opere realizzate, degli investimenti sostenuti dal concessionario, e degli impegni da questi assunti verso terzi. Nel caso di revoca parziale sarà concessa una adeguata riduzione del canone, salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca parziale.

## Articolo 2

Il concessionario si obbliga a costruire entro la zona concessagli le opere risultanti dagli elaborati allegati al presente atto. La loro natura, forma, dimensioni e struttura dovrà essere conforme alle relazioni tecniche in data 6 marzo 1998 e 7 aprile 1998, allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere F e G, e ai disegni redatti e firmati dal professionista abilitato Arch. Antonio Carmilla, iscritto al n. 74 dell'Ordine degli Architetti di Livorno, opportunamente vistati dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma, in data 1° settembre 1998, ed annessi al presente atto, come di seguito elencati, sotto le lettere da H a T:



H. computo metrico estimativo opere in cemento armato;

I. corografia/estratto tavoletta I.G.M.;

J. stralcio planimetrico delle aree di pertinenza;

K. estratto catastale;

L. planimetria generale area impianto;

M. planimetria generale area CET3;

N. profili generali/vista nord;

O. profili generali/vista sud;

P. profili generali vista ovest;

Q. profili generali/sezione A-A;

R. profili generali/sezione B-B;

S. consistenza e dimensionamento delle opere;


T. planimetria generale reti interrato;

Il concessionario non potrà iniziare i lavori relativi alle opere previsti dal presente atto se non avrà ottenuto prima, laddove prevista, dal Comune di Piombino la concessione/autorizzazione edilizia.

### Articolo 3

L'Autorità si riserva di stabilire, allorché i lavori per l'esecuzione delle opere da realizzare avranno inizio, il periodo di durata e la data limite per l'ultimazione degli stessi. Tali lavori non dovranno subire interruzioni, salvi i casi di forza maggiore da valutarsi dall'Autorità, cui il concessionario dovrà notificare il caso di forza maggiore entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà della suddetta Amministrazione di non tener conto della ritardata notifica.

L'esercizio della concessione non dovrà, altresì, essere sospeso per un



termine superiore a mesi 3 (tre), se non per casi di forza maggiore da valutarsi dall'Autorità, cui il concessionario dovrà notificare il caso di forza maggiore entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà della suddetta Amministrazione di non tener conto della ritardata notifica.

Sia nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, o nell'inizio della gestione, sia nel caso di sospensione dell'esercizio oltre i termini stabiliti, e trascorsi infruttuosamente i termini che verranno all'uopo accordati dall'Autorità, questa avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, ovvero determinare penali a norma di legge.

L'ammontare delle somme così dovute dal concessionario per effetto del disposto del presente articolo potrà dall'Autorità essere prelevato dalla cauzione.

#### Articolo 4

In riconoscimento della demanialità della zona concessa ed in corrispettivo del presente titolo concessorio, il concessionario si obbliga a versare, secondo le modalità e i termini di cui alla delibera presidenziale n. 99/98 citata nell'introduzione al presente atto, l'annuo canone di £. 111.019.200 (centoundici milioni diciannovemila 200) che sarà dallo stesso versato all'Autorità in rate annuali anticipate, con decorrenza dalla data dell'atto di sottomissione citato nelle premesse.

Per i fini previsti dall'art. 47 lettera d) del Codice della Navigazione, il numero delle rate è fissato in due.

#### Articolo 5





A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario ha prestato, a titolo di cauzione, fino al termine della concessione, la somma di £. 224.000.000 (duecento ventiquattro milioni) mediante l'allegata fideiussione bancaria n. 00901/98 costituita in data 17 settembre 1998, presso la Generale Bank, Succursale di Milano, Strada 4 - A8 - Milanofiori, Assago. Detta cauzione sarà restituita/liberata al termine della presente concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Qualora in applicazione dell'art. 47 Cod. Nav. dovesse pronunciare la decadenza del concessionario dalla presente concessione, l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, potrà devolvere, a favore dell'Erario, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

#### Articolo 6

I lavori di cui alla presente concessione dovranno svolgersi alle condizioni dettate da tutte le amministrazioni interessate nelle note richiamate nelle premesse e comunicate alla Società.

La stessa prima dell'inizio dei lavori in questione dovrà trasmettere altresì il progetto esecutivo all'Ufficio del Genio Civile OO. MM. di Roma e alle competenti autorità (legge 1086) per l'esame e lo svolgimento dei successivi compiti di istituto, dandone comunicazione anche all'Autorità.



### Articolo 7

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie, che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni, colmature del bene stesso, deviazioni o prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee od aeree, e salva la responsabilità che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

*or*

*Par*

### Articolo 8

I lavori di costruzione delle opere da erigersi sulla zona concessa dovranno essere eseguiti a mezzo di ditte idonee e specializzate, sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. e dell'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze. A tal fine è fatto obbligo al concessionario di procedere ai necessari preavvisi ai predetti Uffici alle cui disposizioni dovrà sempre ottemperare, anche per quanto non sia espressamente previsto nel presente atto.

*Min*

*Alu*

Tuttavia, il concessionario sarà sempre unico responsabile della esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto e particolarmente nei riguardi della sicurezza del lavoro, della stabilità delle opere erette e delle eventuali azioni da parte dei terzi, restando in ogni caso l'Amministrazione manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

*J*

Ultimate le opere, l'Ufficio del Genio Civile OO.MM provvederà, in contraddittorio con il concessionario ed unitamente all'Autorità, al collaudo di esse, che dovrà risultare da opportuno processo verbale, obbligandosi il concessionario ad eseguire quelle eventuali ricostruzioni e modifiche, nonché



quegli ulteriori lavori che, in sede di collaudo, il predetto Ufficio ritenesse opportuno imporre.

Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, in sede di collaudo sarà determinato il costo effettivo delle opere erette, da parte dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM in contraddittorio con il concessionario, il quale presenterà tutta la documentazione opportuna in suo possesso. La sottoscrizione da parte del concessionario al verbale di collaudo, equivarrà ad accettazione del costo così determinato.

#### Articolo 9

Il concessionario si impegna a provvedere a sua cura e spesa e per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite, anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza, fossero dettate dall'Amministrazione concedente.

In caso di mancata o deficiente manutenzione, di cui, nei casi più gravi, dovrà essere data notizia all'Autorità, questa, qualora non preferisca ricorrere alle disposizioni contenute nell'art. 47 del codice della navigazione, potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese del concessionario all'esecuzione dei lavori suindicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti.

#### Articolo 10

Alla scadenza del presente atto, o nei casi in cui l'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, dichiara decaduto il concessionario, o qualora il concessionario rinunci alla



concessione, le opere non amovibili erette sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse, e in buono stato di manutenzione resteranno acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Amministrazione di richiederne, ove lo preferisca, la demolizione e la restituzione del bene demaniale in pristino stato, da farsi a cura e spese del concessionario, senza che ad esso competa alcun compenso, indennizzo, o rimborso.

or

Pur

Nel caso di revoca della concessione, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, le opere non amovibili erette, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, resteranno parimenti acquisite allo Stato, ed al concessionario spetteranno tanti trentesimi del costo delle opere stesse, da determinarsi in sede di collaudo ai sensi del precedente articolo 8, quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato da eseguirsi a cura e spese del concessionario, cui non competerà, in tal caso, alcun compenso, indennizzo, o rimborso.


Nun

du

di

In ogni caso l'indennizzo non potrà essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Nei casi di vendita, o di esecuzione forzata, l'acquirente, o l'aggiudicatario, delle opere e degli impianti costruiti dal concessionario sulla zona demaniale in concessione, non potrà subentrare nella concessione stessa





senza l'autorizzazione dell'Autorità. In caso di fallimento del concessionario l'Autorità, ove non ritenga di poter consentire il subingresso agli aventi causa dei falliti e risolva la concessione, avrà la facoltà di ritenere di proprietà dello Stato le opere erette, corrispondendo agli aventi diritto l'indennizzo stabilito per il caso di revoca, oppure, ove lo preferisca, di chiedere la demolizione delle opere erette e la riduzione in pristino stato, da farsi a cura e spese degli aventi causa dei falliti, senza che ad essi competa compenso, rimborso o indennizzo di sorta.

5

fer

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Amministrazione lo avrà diffidato fissandogli il termine ed indicandogli dettagliatamente i lavori da eseguire.

W

In caso di inadempienza, l'Autorità potrà ritenere le somme relative sulla cauzione, quando non sia stata tutta incamerata, o sull'indennizzo quando questo debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.

de

#### Articolo 11

Il concessionario dovrà assicurare le opere costruite entro tre mesi dalla data di ultimazione, presso una compagnia di assicurazione di comprovata solidità contro i danni del fulmine e dell'incendio, nonché contro i danni a cose e persone durante il loro impiego. Le polizze di assicurazione saranno depositate presso l'Autorità. Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle

ff



compagnie assicuratrici delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione delle opere, meccanismi, impianti, accessori etc., l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo Stato ed il concessionario al quale spetteranno tanti trentesimi dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione; il resto spetterà allo Stato e la concessione sarà risolta.

Il concessionario avrà, però, la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, od anche, previa autorizzazione dell'Autorità, in maniera più rispondente ai progressi avvenuti nel campo della tecnica, o dell'industria termoelettrica, per esercitarle fino al termine della concessione. In tal caso, l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori spetterà al concessionario.

Nei casi invece di semplice danneggiamento, l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.

#### Articolo 12

*Soppresso*

#### Articolo 13

L'Autorità non si assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni, né alcun onere di costruzione di opere di difesa.

#### Articolo 14

Per tutti i casi nei quali è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione, ciò potrà avvenire



senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità giudiziaria, ed a ciò il concessionario presta sin d'ora per sé e per i suoi aventi causa esplicito consenso.

Il concessionario, inoltre, assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare risultante dal precedente art. 5 la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro 30 (trenta) giorni dall'ingiunzione che gli sarà all'uopo notificata dall'Autorità.

#### Articolo 15

Il presente atto sarà registrato presso il competente Ufficio del Registro a tassa fissa di registrazione, considerato che nessuna modifica è intervenuta col presente atto sul canone provvisorio determinato nell'atto di sottomissione, ora definitivo, e per cui è già stata pagata la somma di £. 56.239.000 come da ricevuta allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera U.

Nei 30 (trenta) giorni successivi alla registrazione si procederà alla formale definitiva consegna al concessionario delle aree concesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del regolamento al codice della navigazione.

#### Articolo 16

Col presente atto il concessionario si obbliga sin da ora:

- ad adempiere a tutte le prescrizioni di polizia che l'Autorità riterrà di imporre per l'illuminazione delle aree concesse, per prevenire gli incendi e, in generale, i rischi di incidenti;
- a manlevare l'Autorità da ogni responsabilità per azioni, danni o altro che a terzi possano derivare dall'assentimento della presente concessione o dall'esercizio degli impianti realizzati;



- ad osservare le vigenti norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro, sia per quanto concerne la protezione e il funzionamento tecnico degli impianti, sia per quanto concerne gli obblighi verso i lavoratori e i doveri degli stessi;

- ad osservare, oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Codice della Navigazione e negli articoli 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33 e 199 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché, comunque, tutte le altre norme contenute nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di esecuzione e nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di demanio marittimo.


#### Articolo 17

Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Milano, Foro Buonaparte, 31.


E, richiesto, io Ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza dei testimoni, alle parti, che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.


Il presente atto consta di 5 fogli di carta da bollo scritti su n° 16 fasciate e parte della 17<sup>a</sup> da persona di mia fiducia. Inoltre, comprende n. 21 allegati, contrassegnati con le lettere da A a U richiamati nel contesto dell'atto.

- Per l'Autorità Portuale di Piombino:



- Per la ISE S.r.l.:





Certificata

1^ Testimone:

Stelvo Montomali

2^ Testimone:


Stelvo Montomali

L'Ufficiale Rogante:

Claudio De Fusco

2

*Montomali*



**APP** Autorità Portuale Piombino

AUTENTICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI (Legge 4.1.1968 n. 15)

La presente copia, composta di n. **5** fogli, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

16 MAR 1999

Piombino .....

*L'Ufficiale Rogante*

*Dott. Claudio Capuano*

